

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 42

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, NEGRONI, TITOMANLIO VITTORIA, BERLOFFA, BERRY, BONTADE MARGHERITA, BUZZI, CARCATERRA, DAL CANTON MARIA PIA, DE' COCCI, DOSI, FRANZO, GASPARI, GIOIA, GUERRIERI FILIPPO, GRAZIOSI, LONGONI, MERENDA, PINTUS, SAMMARTINO, STORCHI, TROISI, VALSECCHI, VEDOVATO, ZACCAGNINI, QUINTIERI**

*Presentata il 20 giugno 1958*

**Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti,  
a favore degli artigiani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre al vostro esame intende compiere una nuova tappa nel quadro di una politica artigiana che ha avuto un necessario, vigoroso impulso con la emanazione delle leggi sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane e sull'assistenza sanitaria.

Occorre ora realizzare l'assistenza obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli artigiani.

Già nella passata legislatura, per ispirazione della Confederazione generale italiana dell'artigianato, fu presentata, alla fine del 1953, una proposta di legge sulla materia, che non poté essere varata dovendosi preliminarmente disporre dello strumento legislativo che qualificasse gli artigiani, ciò che si è poi verificato mediante la legge sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane e la legge sulle Casse mutue, che prevedono l'iscrizione delle ditte, rispettivamente, negli appositi Albi ed elenchi degli assistibili.

Il problema è già stato affrontato e risolto in molti Paesi, ed anche in Italia alcune categorie di lavoratori indipendenti, come ad esempio i coltivatori diretti, hanno ottenuto il proprio assetto previdenziale.

Per la categoria degli artigiani esiste invece soltanto l'assicurazione facoltativa contro la invalidità e la vecchiaia, istituita in forza della Convenzione del 1935 fra l'allora Federazione degli artigiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Questa forma di assicurazione è assolutamente inadeguata alle necessità della categoria. Ma l'affluenza degli interessati, specialmente in questi ultimi anni (che ne ha determinato il decentramento alle Sedi provinciali dell'Istituto); è la prova migliore della ormai raggiunta coscienza previdenziale della categoria e della necessità che lo Stato vi corrisponda con appropriato strumento legislativo, che appaghi la istanza sociale ribadita anche attraverso l'adesione degli artigiani alla proposta di una forma obbligatoria dell'assicurazione, accertata recentemente attraverso inchieste e *referendum*.

Gli artigiani sono nel nostro Paese una forza viva ed operante di ragguardevole entità numerica; i risultati delle iscrizioni alle Casse mutue artigiane hanno superato le 600.000 ditte, che peraltro deve ritenere ancora inferiore alla realtà, per cui non si è lontani dal vero calcolando la massa artigiana in Italia oltre le 800.000 aziende con

un complesso tra familiari e titolari vicino ai 2 milioni.

È quindi indispensabile provvedere in favore di una così numerosa ed omogenea categoria, benemerita non solo sul piano economico e produttivo, ma altresì su quello morale, politico e sociale, anche in armonia con gli articoli 38 e 45 della Costituzione, poiché non vi è dubbio che la tutela e lo sviluppo dell'artigianato si realizzino in gran parte assicurando all'artigiano un dignitoso trattamento in caso di invalidità o di raggiunta vecchiaia, oltre che una certa serenità relativamente alla sorte dei superstiti.

A tali finalità mira la presente proposta di legge, che intende completare il quadro delle provvidenze a favore dell'artigianato, considerando non solo i titolari di azienda, ma anche i familiari stabilmente occupati nell'azienda stessa, ai quali è consentito di assicurarsi facoltativamente, sia per poter accrescere in via personale le possibilità economiche rappresentate dalla reversibilità della pensione spettante all'assicurato capo famiglia, sia nel caso dei figli occupati nell'azienda paterna, presumibili continuatori di essa, per educare alla previdenza e quindi al risparmio le più giovani leve del lavoro autonomo ed abituarle a fare assegnamento sulle proprie forze.

Questa proposta è soprattutto il risultato della volontà espressa dagli artigiani attraverso congressi e convegni ed in particolare quello più recente dello scorso febbraio, promosso dal Centro nazionale dell'artigianato, nel quale le migliori forze del lavoro autonomo si sono trovate unite, dalla Confederazione generale dell'artigianato alle Associazioni autonome, per riproporre l'istanza sociale di una adeguata previdenza in caso di invalidità e di un dignitoso trattamento al sopraggiungere della vecchiaia, ma anche per affermare il principio che alla previdenza si giunge attraverso il risparmio, con l'indispensabile aiuto dello Stato e cioè della collettività, contrariamente a quanto sostenuto da diversa propaganda.

La proposta di legge consta di 10 articoli ed ha la caratteristica di staccarsi dal sistema in uso attuando nella misura maggiore possibile il concetto mutualistico dell'assicurazione, svincolando la prestazione del contributo personale, tranne che per le contribuzioni volontarie.

La disciplina delle prestazioni, la misura dei contributi ed altre norme di carattere strettamente pratico, sono volutamente omesse e potranno essere precisate durante le di-

scussioni parlamentari, perché sono ancora in corso le indagini necessarie per raccogliere dirette notizie statistiche sulla suddivisione per età dei soggetti della legge.

Sarà così possibile elaborare un accurato piano tecnico che garantisca non solo l'equilibrio finanziario del fondo pensioni, ma sancisca oneri che la categoria possa sopportare.

Gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono l'istituzione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia a favore degli artigiani e la obbligatorietà di essa, nonché la facoltativa per i familiari occupati nell'azienda, precisando chi debba intendersi per «artigiano» e l'estensione del rapporto familiare che consenta l'assicurazione facoltativa.

L'articolo 4 stabilisce le fonti che alimenteranno questa forma di previdenza (contributi obbligatori e facoltativi), oltre che la misura in percentuale del contributo dello Stato.

È previsto anche un contributo straordinario per i primi 5 anni, per consentire la erogazione di pensioni immediate ai vecchi artigiani.

Quanto alla riscossione dei contributi (articolo 5) è sembrato che il modo più semplice, meno costoso e meno molesto per gli assicurati, fosse quello di affidarla alle Esattorie insieme con la riscossione dei contributi dovuti per le Casse di malattia.

L'articolo 6 stabilisce le prestazioni assicurative.

L'articolo 7 prevede che l'assicurazione facoltativa invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani istituita nel 1935, sia rivalutata alla stregua della legge 4 aprile 1952, n. 218, e che le sue norme siano coordinate con le norme della presente legge allo scopo di giungere ad una forma unica di assicurazione per gli artigiani ed i familiari.

L'articolo 8 stabilisce una norma di carattere transitorio, che prevede una pensione di vecchiaia con minimi di anzianità ridotti, in favore dei vecchi artigiani. È fissato anche che questi artigiani debbano godere di una pensione non inferiore al minimo stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria vigente per le categorie dei lavoratori.

La presente proposta di legge dovrà essere perfezionata in sede di discussione, da norme che in base agli accertamenti statistici in corso possano stabilire:

- a) l'importo del contributo obbligatorio;
- b) le condizioni di diritto necessarie per maturare le pensioni;
- c) le tabelle delle pensioni, calcolate in base ai contributi obbligatori ed al contributo dello Stato;

d) le tabelle per le quote integrative di pensione calcolate in base ai contributi volontari;

e) diritti ed obblighi degli iscritti titolari di azienda che cessino comunque dall'esercitare attività artigiana;

f) diritti ed obblighi dei familiari del titolare di azienda che cessino dall'esercitare attività artigiana o che rinunzino all'assicurazione facoltativa di cui all'articolo 3.

Onorevoli colleghi, siamo sicuri che la proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione, a parte

osservazioni, rilievi o varianti di natura tecnica, non può non riscuotere, per le finalità cui mira e per la lacuna che si propone di colmare, l'assenso di chiunque abbia a cuore la sorte, l'avvenire e la tranquillità di una categoria di cittadini fra le più operose, benemerite e degne di appoggio.

La legislazione a favore degli artigiani, alla quale si è dato vita, e la indubbia simpatia con cui ognuno di noi vede la categoria della quale ci occupiamo, fanno sperare ai firmatari della presente proposta di legge la vostra cordiale approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore degli artigiani.

### ART. 2.

L'assicurazione è obbligatoria per i titolari di imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli albi di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e che siano iscritti nei ruoli della Cassa provinciale di malattia per gli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

### ART. 3.

I familiari dei titolari di impresa artigiana di cui all'articolo 2, che sono occupati nell'azienda, possono iscriversi all'assicurazione prevista dalla presente legge con eguali oneri e diritti.

Sono considerati familiari degli artigiani i parenti e gli affini fino al secondo grado, che abbiano compiuto gli anni 18 e non superato i 60 se uomini, che abbiano compiuto gli anni 16 e non superato i 55 se donne, sempre che siano retribuiti con compartecipazione agli utili dell'azienda.

### ART. 4.

Il fondo per la gestione dell'assicurazione di cui alla presente legge è alimentato:

- a) da un contributo annuo obbligatorio a carico di ciascun iscritto;
- b) dai contributi volontari degli iscritti;

c) da un contributo annuo a carico dello Stato, pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera a), e comunque sufficiente a coprire l'onere inerente ai minimi di pensione.

ART. 5.

La riscossione dei contributi obbligatori di cui alla lettera a) del precedente articolo viene effettuata unitamente con il contributo dovuto per l'assistenza di malattia per gli artigiani, giusto quanto disposto dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, a cura della Federazione nazionale delle Casse mutue artigiani.

La riscossione dei contributi volontari di cui alla lettera b) del precedente articolo verrà effettuata secondo le norme di attuazione di cui all'articolo 9.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo sarà versato per annualità posticipate, entro il 31 luglio di ogni anno.

Per i primi 5 anni — in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 — lo Stato verserà ogni anno un contributo straordinario anticipato che assicuri la corresponsione dei minimi di pensione.

ART. 6.

Le prestazioni dell'assicurazione sono:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di invalidità;
- c) pensione ai superstiti.

ART. 7.

Le assicurazioni volontarie contratte dagli artigiani precedentemente alla pubblicazione della presente legge in base alle norme che regolano l'assicurazione facoltativa contro la invalidità e la vecchiaia, saranno rivalutate alla stregua della legge 4 aprile 1953 n. 218, e saranno coordinate con le disposizioni della presente legge secondo le modalità che saranno stabilite nelle norme di attuazione di cui all'articolo 9.

ART. 8.

In deroga alle disposizioni di carattere generale sui minimi di contribuzione che saranno richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, è data facoltà agli iscritti titolari di azienda con almeno due anni di appartenenza ai ruoli delle Casse malattia di cui all'articolo 2, i quali compi-

ranno 60 anni di età nell'anno solare in cui entrerà in vigore la presente legge, di fruire della pensione di vecchiaia con minimi di anzianità ridotti. In relazione e limitatamente a tale norma transitoria, l'età minima di pensionamento sarà elevata fino a 65 anni e l'importo della pensione non potrà essere inferiore al minimo stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 9.

La spesa a carico dello Stato prevista dalle disposizioni della presente legge graverà sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-60.

ART. 10.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate le norme di attuazione.